

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N. 15 E DEL SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE.
VERSIONE CON MODIFICHE

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE	MOTIVAZIONI
<p>Al fine di una migliore leggibilità del testo dei Criteri si propone una modifica volta a sostituire la locuzione "titolo" con la locuzione "punto" associata alla relativa numerazione, oltre ad una migliore precisazione degli argomenti trattati.</p> <p>In seguito alle recenti modifiche organizzative la denominazione della struttura competente in tema di politiche abitative è modificata da "Servizio Casa e residenze protette" in "Progetto politiche abitative".</p>		
<p>Titolo: pubblicazione modalità e termini per la presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	<p>Punto 1: presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e contributo integrativo sul canone di locazione. Modalità pubblicazione e termini per la presentazione.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articoli 3, comma 1, e 30, comma 1, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato sono presentate dal 01 luglio al 30 novembre di ogni anno all'Ente locale sul cui territorio si trova l'alloggio.</p> <p>Criterio: al fine di agevolare la conoscenza nella popolazione della possibilità di presentare domanda, verrà data massima pubblicità a mezzo rete civica e a mezzo di comunicati stampa (anche a mezzo Trento informa). Avvisi verranno inoltre esposti nelle sedi del Servizio Casa e Residenze protette, delle Circoscrizioni e degli altri Comuni componenti il Territorio Val d'Adige (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme).</p>	<p>Riferimenti normativi: articoli 3, comma 1, e 30, comma 1, del Regolamento di esecuzione della L.P.15/2005.</p> <p>Descrizione: le domande per l'ottenimento di un alloggio a canone sostenibile e per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione di libero mercato sono presentate nel periodo stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Criterio: al fine di agevolare la conoscenza nella popolazione della possibilità di presentare domanda, verrà data massima pubblicità a mezzo rete civica e a mezzo di comunicati stampa (anche a mezzo Trento informa). Avvisi verranno inoltre esposti nelle sedi del Progetto Politiche abitative, delle Circoscrizioni e degli altri Comuni componenti il Territorio Val d'Adige (Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga terme).</p>	<p>La proposta di modifica dei Criteri con riferimento al periodo di presentazione delle domande si rende necessaria in relazione alla modifica degli artt. 3 e 30 del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 15/2005.</p>

<p>Titolo: certificazione necessità di cure continuative e specialistiche.</p>	<p>Punto 2: certificazione necessità di cure continuative e specialistiche.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articoli 3, comma 5, e 30, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: se un nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato e purché nel nucleo stesso sia presente un soggetto con invalidità pari al 100% e che necessiti di cure continuative e specialistiche – può presentare domanda, per la locazione di un alloggio pubblico ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato, presso l'Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio medesimo e possessa i rimanenti requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento. Criterio: vista l'alta specializzazione richiesta per tali cure si richiede un'apposita certificazione, rilasciata dal medico specialistico dell'ente di cura, attestante la necessità di ricevere tali cure.</p>	<p>Riferimenti normativi: articoli 3, comma 5, e 30, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: se un nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato e purché nel nucleo stesso sia presente un soggetto con invalidità pari al 100% e che necessiti di cure continuative e specialistiche – può presentare domanda, per la locazione di un alloggio pubblico ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato, presso l'Ente locale nel cui territorio è collocato il luogo di cura purché ubicato a più di 50 km dall'alloggio medesimo e possessa i rimanenti requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento. Criterio: vista l'alta specializzazione richiesta per tali cure si richiede un'apposita certificazione, rilasciata dal medico specialistico dell'ente di cura, attestante la necessità di ricevere tali cure.</p>	
<p>Titolo: limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	<p>Punto 3: domanda di alloggio pubblico a canone sostenibile e di contributo integrativo sul canone di locazione. Limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articoli 4, comma 2, e 31, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: la normativa fissa nello 0,23 il limite dell'indicatore I.C.E.F. per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.</p>	<p>Riferimenti normativi: articoli 4, comma 2, e 31, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: la normativa fissa nello 0,23 il limite dell'indicatore I.C.E.F. per poter presentare le domande per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica ovvero per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione di alloggi sul libero mercato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.</p>	

<p>Criterio: l'indicatore I.C.E.F. massimo per poter presentare domanda di edilizia abitativa pubblica viene stabilito nello 0,23 con riferimento alle domande presentate per la locazione di un alloggio pubblico e nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per accedere al contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	<p>Criterio: l'indicatore I.C.E.F. massimo per poter presentare domanda di edilizia abitativa pubblica viene stabilito nello 0,23 con riferimento alle domande presentate per la locazione di un alloggio pubblico e nello 0,21 con riferimento alle domande presentate per accedere al contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	
<p>Titolo: Modalità calcolo distanza per rifiuto alloggio.</p>	<p>Punto 4: Modalità calcolo distanza per rifiuto alloggio.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 6, comma 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione e delibera di Giunta provinciale n. 1.400 di data 28 giugno 2012.</p> <p>Descrizione: Le domande di alloggio pubblico sono inammissibili nel caso il soggetto richiedente abbia rifiutato, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, un alloggio localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 chilometri dal Comune o, per i Comuni di dimensioni maggiori dalla Circostrizione, indicato in domanda. Con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle distanze chilometriche.</p> <p>Criterio: si prende atto che la Giunta provinciale, con propria delibera n. 1.400 di data 28 giugno 2012, ha stabilito che la distanza vada calcolata partendo dalla sede della Circostrizione del Comune di Trento, o dalla Sede dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme indicata in domanda dal richiedente ed arrivando all'indirizzo ove è ubicato l'alloggio a canone sostenibile offerto, utilizzando il percorso automobilistico più breve. Per il calcolo della distanza si prende atto che la Giunta provinciale ha dato indicazione di utilizzare i motori di ricerca maggiormente utilizzati. Per tale motivo si ritiene opportuno calcolare la distanza del percorso utilizzando le risultanze di due dei motori di ricerca più utilizzati; nel solo caso di risultati non</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 6, comma 2, lettera a), del Regolamento di esecuzione e delibera di Giunta provinciale n. 1.400 di data 28 giugno 2012.</p> <p>Descrizione: Le domande di alloggio pubblico sono inammissibili nel caso il soggetto richiedente abbia rifiutato, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, un alloggio localizzato ad una distanza chilometrica inferiore o pari a 15 chilometri dal Comune o, per i Comuni di dimensioni maggiori dalla Circostrizione, indicato in domanda. Con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione delle distanze chilometriche.</p> <p>Criterio: si prende atto che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1.400 di data 28 giugno 2012, ha stabilito che la distanza vada calcolata partendo dalla sede della Circostrizione del Comune di Trento, o dalla Sede dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme indicata in domanda dal richiedente ed arrivando all'indirizzo ove è ubicato l'alloggio a canone sostenibile offerto, utilizzando il percorso automobilistico più breve. Per il calcolo della distanza si prende atto che la Giunta provinciale ha dato indicazione di utilizzare i motori di ricerca maggiormente utilizzati. Per tale motivo si ritiene opportuno calcolare la distanza del percorso utilizzando le risultanze di due dei motori di ricerca più utilizzati; nel solo caso di risultati non</p>	

<p>univoci circa la maggior o minor distanza di 15 chilometri, verrà effettuata una misurazione da parte dei tecnici del Servizio Casa e Residenze protette utilizzando un mezzo di servizio sul percorso più breve.</p>	<p>univoci circa la maggior o minor distanza di 15 chilometri, verrà effettuata una misurazione da parte dei tecnici del Progetto Politiche abitative utilizzando un mezzo di servizio sul percorso più breve.</p>	
<p>Titolo: termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi.</p>	<p>Punto 5: termini per la formazione delle graduatorie di locazione alloggio pubblico a canone sostenibile e per la discussione dei ricorsi.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 7, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Le graduatorie per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale. Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Servizio Casa e Residenze protette e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge. Contro le graduatorie provvisorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie. La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Servizio Casa e Residenze protette; le graduatorie definitive saranno approvate entro il giorno 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle domande e ne verrà data pubblicità analogamente alle</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 7, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Le graduatorie per la locazione di un alloggio pubblico a canone sostenibile sono approvate entro il primo semestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale. Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo di redazione di comunicati stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie. La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.</p>	<p>La modifica, già prevista in via transitoria con deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2021, nel senso di non prevedere l'obbligo di approvazione di graduatorie provvisorie, si intende confermare in via permanente, visto il buon risultato raggiunto. L'esposizione delle graduatorie nei locali del Progetto Politiche abitative comporta un afflusso di utenti che deve essere tendenzialmente limitato stante la situazione pandemica.</p>

<p>graduatorie provvisorie.</p>		<p>In un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di valorizzazione della partecipazione del cittadino allo stesso, la finalità di consentire a ciascun utente di conoscere i risultati dell'istruttoria - e dunque il punteggio complessivamente attribuito alla propria domanda - nonché di partecipare al procedimento, è raggiunta in modo più efficace con l'invio di una comunicazione personale e l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni.</p>
<p>Titolo: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico a canone sostenibile proposto.</p>	<p>Punto 6: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio pubblico a canone sostenibile proposto.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: gli Enti locali devono fissare il termine entro cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria accetta o</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 1, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: gli Enti locali devono fissare il termine entro cui il richiedente utilmente collocato in graduatoria accetta o</p>	

<p>rifiuta l'alloggio proposto.</p> <p>Criterio: al fine di garantire un numero ridotto di alloggi pubblici sfitti si fissa in 7 giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio idoneo tale termine; il termine decorre dal ricevimento della nota con la quale viene proposto l'alloggio pubblico e potrà essere prorogato per giustificati motivi.</p> <p>L'alloggio viene offerto dal Servizio Casa e Residenze protette nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idoneo per metratura e numero di stanze (con l'eventuale possibilità di applicare la sola deroga dell'aumento di superficie del 20% se necessaria per garantire il corretto scorrimento della graduatoria); • nella Circoscrizione/Comune eventualmente prescelto dal richiedente se disponibile; nel caso non sia disponibile l'offerta riguarderà un alloggio nella Circoscrizione/Comune più vicino possibile. <p>Nel caso di disponibilità di più alloggi con le caratteristiche di cui sopra l'alloggio viene offerto nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'alloggio segnalato da ITEA SpA come disponibile da più tempo; • nel suindicato termine di 7 giorni potrà comunque essere valutata l'offerta di altro alloggio disponibile se più confacente ai bisogni abitativi del nucleo familiare del richiedente. 	<p>rifiuta l'alloggio proposto.</p> <p>Criterio: al fine di garantire un numero ridotto di alloggi pubblici sfitti si fissa in 7 giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio idoneo tale termine; il termine decorre dal ricevimento della nota con la quale viene proposto l'alloggio pubblico e potrà essere prorogato per giustificati motivi.</p> <p>L'alloggio viene offerto dal Progetto Politiche abitative nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • idoneo per metratura e numero di stanze (con l'eventuale possibilità di applicare la sola deroga dell'aumento di superficie del 20% se necessaria per garantire il corretto scorrimento della graduatoria); • nella Circoscrizione/Comune eventualmente prescelto dal richiedente se disponibile; nel caso non sia disponibile l'offerta riguarderà un alloggio nella Circoscrizione/Comune più vicino possibile. <p>Nel caso di disponibilità di più alloggi con le caratteristiche di cui sopra l'alloggio viene offerto nel rispetto delle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'alloggio segnalato da ITEA SpA come disponibile da più tempo; • nel suindicato termine di 7 giorni potrà comunque essere valutata l'offerta di altro alloggio disponibile se più confacente ai bisogni abitativi del nucleo familiare del richiedente. 	
<p>Titolo: valutazione dei gravi squilibri sociali.</p>	<p>Punto 7: valutazione dei gravi squilibri sociali.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 5, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'Ente locale, acquisito il parere del Servizio</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 5, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'Ente locale, acquisito il parere del Servizio</p>	

<p>sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe fare insorgere gravi squilibri/conflicti sociali.</p> <p>Criterio: tale norma si configura come previsione a carattere eccezionale e richiede di stabilire in base a quali presupposti, condizioni e limiti possa essere applicata. In tal senso la sua eventuale applicazione, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, sarà portata alla valutazione della Giunta comunale ogni qualvolta ne dovesse sussistere la necessità.</p>	<p>sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione ai nuclei familiari il cui inserimento potrebbe fare insorgere gravi squilibri/conflicti sociali.</p> <p>Criterio: tale norma si configura come previsione a carattere eccezionale e richiede di stabilire in base a quali presupposti, condizioni e limiti possa essere applicata. In tal senso la sua eventuale applicazione, acquisito il parere del Servizio sociale territorialmente competente, sarà portata alla valutazione della Giunta comunale ogni qualvolta ne dovesse sussistere la necessità.</p>	
<p>Titolo: Casi in cui l'alloggio è da considerarsi inidoneo.</p>	<p>Punto 8: Casi in cui l'alloggio è da considerarsi inidoneo.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 6 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge ed articolo 13, comma 6, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi in materia di edilizia abitativa pubblica o di contratti di locazione stipulati ai sensi della legge vigente, anche in assenza del requisito economico/patrimoniale richiesto ovvero in presenza di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate hanno titolo alla permanenza nell'alloggio se nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero sia accertata la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o la difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) o un componente ultrasessantacinquenne.</p> <p>I soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 6 bis, commi 1, 2 e 3, della Legge, articolo 3 comma 5 e 13, comma 6, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi in materia di edilizia abitativa pubblica o di contratti di locazione stipulati ai sensi della legge vigente, anche in assenza del requisito economico/patrimoniale richiesto ovvero in presenza di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate hanno titolo alla permanenza nell'alloggio se nel nucleo familiare sia presente un componente con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero sia accertata la difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o la difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) o un componente ultrasessantacinquenne.</p> <p>I soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le</p>	

<p>funzioni proprie dell'età) possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi della legge vigente ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.</p> <p>L'Ente locale definisce i casi in cui l'alloggio non sia idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.</p> <p>Criterio: Per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare; • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, venga rilasciata certificazione medica specialistica che attesti la difficoltà/impossibilità a raggiungere/fruire l'alloggio. <p>Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), sia ai fini della presentazione di una domanda di edilizia abitativa pubblica sia ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale inidoneità si applica anche ai fini della presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.</p> <p>Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al</p>	<p>funzioni proprie dell'età) possono presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi della legge vigente ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.</p> <p>L'Ente locale definisce i casi in cui l'alloggio non sia idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.</p> <p>Criterio: Per i soggetti ultrasessantacinquenni, ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare; • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, venga rilasciata certificazione medica specialistica che attesti la difficoltà/impossibilità a raggiungere/fruire l'alloggio. <p>Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), sia ai fini della presentazione di una domanda di edilizia abitativa pubblica sia ai fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e sia situato a più di 50 chilometri dal luogo di residenza anagrafica del nucleo familiare. Tale inidoneità si applica anche ai fini della presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.</p> <p>Per i soggetti con invalidità accertata pari o superiore al 75%</p>	
--	--	--

<p>75% (ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), ai soli fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, non sia accessibile/fruibile senza l'esecuzione di lavori comportanti una spesa onnicomprensiva superiore ad € 25.000,00. La spesa dovrà essere quantificata dall'interessato con riferimento al preziario P.A.T. vigente; • per la sua collocazione territoriale, a prescindere dalla rendita catastale, non permetta la prosecuzione dell'assistenza sanitaria riferita alla patologia del soggetto debole componente il nucleo familiare. L'impossibilità a proseguire nell'assistenza sanitaria dovrà essere certificata da medico specialista. <p>In tutti i casi di inidoneità dell'alloggio posseduto, all'uscita dal nucleo familiare del soggetto debole, il nucleo rimanente, in assenza dei requisiti, dovrà rilasciare l'alloggio.</p>	<p>(ovvero con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età), ai soli fini della permanenza nell'alloggio pubblico già assegnato/locato, si considera l'alloggio posseduto inidoneo alle peculiari condizioni di difficoltà quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbia una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 400,00 e, ancorché sito a meno di 50 chilometri dal luogo di residenza del nucleo familiare, non sia accessibile/fruibile senza l'esecuzione di lavori comportanti una spesa onnicomprensiva superiore ad € 25.000,00. La spesa dovrà essere quantificata dall'interessato con riferimento al preziario P.A.T. vigente; • per la sua collocazione territoriale, a prescindere dalla rendita catastale, non permetta la prosecuzione dell'assistenza sanitaria riferita alla patologia del soggetto debole componente il nucleo familiare. L'impossibilità a proseguire nell'assistenza sanitaria dovrà essere certificata da medico specialista. <p>In tutti i casi di inidoneità dell'alloggio posseduto, all'uscita dal nucleo familiare del soggetto debole, il nucleo rimanente, in assenza dei requisiti, dovrà rilasciare l'alloggio.</p>	
<p>Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca ai sensi art. 9, comma 3, lettere a) e a bis), ed articolo 5, comma 5 bis, della legge provinciale n. 15/2005.</p>	<p>Punto 9: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca ai sensi art. 9, comma 3, lettere a) e a bis), ed articolo 5, comma 5 bis, della legge provinciale n. 15/2005.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9 comma 3, lettere a) e a bis), articolo 5, comma 5 bis, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: A seguito del provvedimento di revoca adottato per il superamento del limite dell'indicatore ICEF, fissato dalla Giunta provinciale, per la permanenza</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9 comma 3, lettere a) e a bis), articolo 5, comma 5 bis, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: A seguito del provvedimento di revoca adottato per il superamento del limite dell'indicatore ICEF, fissato dalla Giunta provinciale, per la permanenza nell'alloggio o</p>	

<p>nell'alloggio o per il possesso di un alloggio adeguato, l'assegnatario ed il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio pubblico entro il termine massimo di un anno, salvo proroga per gravi e giustificati motivi.</p> <p>Criterio: Con riferimento alla revoca per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale per la permanenza nell'alloggio (articolo 9, comma 3, lettera a), della legge, considerata la necessità di uniformarsi alle previsioni dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, ove si prevede che per questa tipologia di revoca il canone di mercato si applichi già dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, si fissa il termine del rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, salvo proroga eccezionale di un anno.</p> <p>Con riferimento alla revoca per acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o abitazione su altro alloggio adeguato (articolo 9, comma 3, lettera a bis), si fissa il termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento, salvo proroga eccezionale di un anno.</p>	<p>per il possesso di un alloggio adeguato, l'assegnatario ed il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio pubblico entro il termine massimo di un anno, salvo proroga per gravi e giustificati motivi.</p> <p>Criterio: Con riferimento alla revoca per superamento del limite di condizione economico-patrimoniale per la permanenza nell'alloggio (articolo 9, comma 3, lettera a), della legge, considerata la necessità di uniformarsi alle previsioni dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, ove si prevede che per questa tipologia di revoca il canone di mercato si applichi già dal mese di gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, si fissa il termine del rilascio dell'alloggio nel giorno 31 dicembre dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito, salvo proroga eccezionale di un anno.</p> <p>Con riferimento alla revoca per acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o abitazione su altro alloggio adeguato (articolo 9, comma 3, lettera a bis), si fissa il termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento, salvo proroga eccezionale di un anno.</p>	
<p>Titolo: proroga eccezionale di un anno ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15/2005.</p>	<p>Punto 10: proroga eccezionale di un anno ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge provinciale n. 15/2005.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 4, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: a seguito di provvedimento di revoca adottato per supero, da parte del nucleo familiare, del limite I.C.E.F. fissato per la permanenza negli alloggi o per l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio, l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 4, della Legge ed articolo 13, comma 7, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: a seguito di provvedimento di revoca adottato per supero, da parte del nucleo familiare, del limite I.C.E.F. fissato per la permanenza negli alloggi o per l'acquisto del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio, l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e</p>	<p>Relativamente all'impossibilità di trovare una diversa sistemazione che</p>

<p>giustificati motivi.</p> <p>Criterio: l'eventuale proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi potrà essere concessa solamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale; • impossibilità, dichiarata dall'interessato, di trovare una diversa sistemazione abitativa idonea alle esigenze e ai componenti il nucleo familiare, nel termine già concesso; • nuclei familiari in carico al Servizio Welfare e Coesione sociale con valutazione ed esplicita richiesta del medesimo Servizio. <p>L'interessato dovrà comunque impegnarsi, qualora l'indicatore ICEF non rientri nel limite fissato dalla Giunta provinciale entro il termine di proroga, a rilasciare l'alloggio pubblico.</p>	<p>giustificati motivi.</p> <p>Criterio: l'eventuale proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi potrà essere concessa solamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale; • impossibilità, motivata e dichiarata dall'interessato, di trovare una diversa sistemazione abitativa idonea alle esigenze e ai componenti il nucleo familiare, nel termine già concesso; • nuclei familiari in carico al Servizio Welfare e Coesione sociale con valutazione ed esplicita richiesta del medesimo Servizio. <p>L'interessato dovrà comunque impegnarsi, qualora l'indicatore ICEF non rientri nel limite fissato dalla Giunta provinciale entro il termine di proroga, a rilasciare l'alloggio pubblico.</p>	<p>giustificati la richiesta di proroga, risulta opportuno introdurre un obbligo di motivazione che consenta una adeguata valutazione della situazione di fatto.</p>
<p>Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b).</p>	<p>Punto 11: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera b).</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 5, della Legge ed articolo 14, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: Nel caso previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.</p> <p>Criterio: nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi un alloggio lasciato libero da tutto il nucleo familiare, considerata la necessità di recuperare il prima possibile</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 5, della Legge ed articolo 14, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: Nel caso previsto all'articolo 9, comma 3, lettera b), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio.</p> <p>Criterio: nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi un alloggio lasciato libero da tutto il nucleo familiare, considerata la necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da</p>	

<p>l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso siano presenti nell'alloggio componenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, non aventi i requisiti per il subentro nel contratto di locazione previsti all'articolo 14 del regolamento, al fine consentire un congruo termine per la ricerca di altro alloggio, si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico.</p>	<p>destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso siano presenti nell'alloggio componenti il nucleo familiare originariamente assegnatario, non aventi i requisiti per il subentro nel contratto di locazione previsti all'articolo 14 del regolamento, al fine consentire un congruo termine per la ricerca di altro alloggio, si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico.</p>	
<p>Titolo: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis).</p>	<p>Punto 12: termine rilascio alloggio a seguito di provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis).</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis) e commi 5 bis) e 5 ter), della Legge ed articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio. Criterio: considerato che le segnalazioni della Società riguardano gravi violazioni agli obblighi contrattuali si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni da parte di tutto il nucleo familiare ovvero la cessione dell'alloggio in sublocazione a soggetti estranei al nucleo assegnatario/locatario, considerata la</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis) e commi 5 bis) e 5 ter), della Legge ed articolo 24, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Nei casi previsti all'articolo 9, comma 3, lettere c), d) e d bis), ITEA SpA comunica all'Ente locale la necessità di adottare un provvedimento di revoca; nel provvedimento l'Ente locale fissa un termine per il rilascio dell'alloggio. Criterio: considerato che le segnalazioni della Società riguardano gravi violazioni agli obblighi contrattuali si fissa un termine di tre mesi, dalla data di approvazione del provvedimento, per il rilascio dell'alloggio pubblico. Nel caso la segnalazione di ITEA SpA riguardi la mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni da parte di tutto il nucleo familiare ovvero la cessione dell'alloggio in sublocazione a soggetti estranei al nucleo assegnatario/locatario, considerata la</p>	

<p>necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico.</p> <p>Solo con riferimento alle revoche adottate per morosità in questo termine l'inquilino moroso potrà saldare quanto dovuto ovvero aderire ad un piano di rateizzazione; in questo caso il provvedimento di revoca, su proposta di ITEA SpA, viene ritirato o sospeso.</p>	<p>necessità di recuperare il prima possibile l'alloggio da destinare al soddisfacimento di un pressante bisogno abitativo, si fissa un termine di un mese, dalla data di adozione del provvedimento di revoca, per il rilascio dell'alloggio pubblico.</p> <p>Solo con riferimento alle revoche adottate per morosità in questo termine l'inquilino moroso potrà saldare quanto dovuto ovvero aderire ad un piano di rateizzazione; in questo caso il provvedimento di revoca, su proposta di ITEA SpA, viene ritirato o sospeso.</p>	
<p>Titolo: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità</p>	<p>Punto 13: locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 5, comma 4, della Legge ed articolo 26 del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4 prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità.</p> <p>Quota alloggi: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 16 alloggi suddivisi in trimestri. Nel caso di gravi accadimenti ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, la commissione potrà relazionare, per il tramite del Servizio Casa e Residenze protette, alla Giunta comunale la necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi per la locazione temporanea a canone sostenibile.</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 5, comma 4, della Legge ed articolo 26 del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: I nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 4 del Regolamento di esecuzione, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 7 del medesimo Regolamento di esecuzione, possono presentare domanda di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità.</p> <p>Quota alloggi: Ogni anno sono destinati alla locazione temporanea per casi straordinari, in base alle disponibilità, massimo n. 16 alloggi suddivisi in trimestri. Nel caso di gravi accadimenti ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare alla Giunta comunale la necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi per la</p>	<p>Alla luce della mancanza di un regolare flusso informativo da parte di ITEA S.p.A in merito alla disponibilità di alloggi e relative tempistiche, risulta più aderente alla situazione di fatto prevedere la destinazione di un numero massimo di alloggi nei limiti delle effettive disponibilità. In relazione alla locazione temporanea, sia quella a canone sostenibile del presente punto che</p>

<p>Requisiti: Residenza o effettiva e stabile presenza, in vario modo provata, nel territorio di competenza del Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta. Si potrà derogare all'effettiva e stabile presenza sul territorio su segnalazione del Servizio Welfare e Coesione sociale e con riferimento a soggetti presi in carico da almeno un anno.</p> <p>Casi straordinari di urgente necessità:</p> <p>a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità (per questo caso si prescinde dal termine dei 12 mesi di cui sopra);</p> <p>b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;</p> <p>c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;</p> <p>d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;</p> <p>e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.</p> <p>Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di estrema necessità, dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale</p>	<p>locazione temporanea a canone sostenibile.</p> <p>Casi straordinari di urgente necessità:</p> <p>a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità;</p> <p>b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;</p> <p>c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;</p> <p>d) situazione di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori ovvero dal servizio sociale territorialmente competente;</p> <p>e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.</p> <p>Valutazione: la valutazione verrà effettuata con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo istituito con delibera della Giunta comunale, ogni</p>	<p>quella a canone concordato di cui al successivo punto n. 15 si è ritenuto di eliminare, quale requisito, il riferimento alla residenza ed effettiva e stabile presenza sul territorio o alla segnalazione del Servizio Welfare e coesione sociale, per un migliore allineamento normativo.</p> <p>Sono stati dettagliati i riferimenti normativi riferibili al Regolamento di esecuzione della L.P. n. 15/2005.</p> <p>La modifica è dettata da un'esigenza di accentuare la natura tecnica delle attività</p>
---	---	---

<p>n. 62 dd. 18.02.2008. Per l'analisi del bisogno abitativo l'Assistente sociale del Servizio Casa e residenze protette si avvale anche di appositi criteri approvati dalla suddetta commissione. Nel caso di più domande aventi lo stesso punteggio, verrà data priorità ai nuclei familiari richiedenti con l'indicatore ICEF più basso. Potranno essere valutati dalla commissione documenti e/o fatti attestati alla scadenza del trimestre di riferimento.</p>	<p>trimestre, o anticipatamente in caso di necessità.</p>	<p>attribuite al gruppo di coordinamento</p>
<p>Titolo: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine</p>	<p>Punto 14: durata contratto di locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità e motivi di proroga del termine.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Gli enti locali autorizzano ITEA SpA ad assegnare l'alloggio per la durata massima di tre anni. L'Ente locale può autorizzare la proroga del contratto di locazione in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa. Criterio: considerata la gravità dei motivi che comportano la locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile oltreché la necessità di dare una certezza, pur nella temporaneità, alla risposta al bisogno abitativo si fissa in tre anni la durata del contratto. La proroga di ulteriori due anni potrà essere concessa dalla commissione comunale per la valutazione del bisogno abitativo solo previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa e solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravi patologie invalidanti certificate dal sistema sanitario provinciale o nazionale; • incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio 	<p>Riferimenti normativi: articolo 26, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Gli enti locali autorizzano ITEA SpA ad assegnare l'alloggio per la durata massima di tre anni. L'Ente locale può autorizzare la proroga del contratto di locazione in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa. Criterio: considerata la gravità dei motivi che comportano la locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile oltreché la necessità di dare una certezza, pur nella temporaneità, alla risposta al bisogno abitativo, si fissa in tre anni la durata del contratto. La proroga di ulteriori due anni potrà essere concessa sulla base della valutazione del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo, previa motivata richiesta e verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa e solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di componente con invalidità in misura pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal 	<p>Ai fini dell'autorizzazione alla proroga risulta opportuno prevedere la presentazione di motivata richiesta.</p> <p>Risulta opportuno allineare, in relazione ai casi che consentono la proroga della</p>

<p>sociale dell'ente locale.</p>	<p>Sistema sanitario nazionale o provinciale; • incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale.</p>	<p>locazione temporanea, la definizione di soggetto debole a quella di cui all'art. 6 bis comma 1, lettera a) della L.P. n. 15/2005 .</p>
<p>Titolo: Locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi I.T.E.A. S.p.A. a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno e senza i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 15/2005 e suo regolamento d'esecuzione.</p>	<p>Punto 15: Locazione a canone concordato, in casi eccezionali e per 18 mesi, di alloggi I.T.E.A. S.p.A. a favore di nuclei familiari in condizione di particolare bisogno e senza i requisiti previsti dalla legge provinciale n. 15/2005 e suo regolamento d'esecuzione.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 6, comma 5 bis, della Legge e delibera di Giunta provinciale n. 1005 dd. 30.04.2010. Descrizione: I.T.E.A. S.p.A. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'Ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrato dall'Ente locale richiedente. Quota alloggi: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 2 alloggi destinati a cittadini senza i requisiti richiesti dalla normativa vigente; la messa a disposizione avviene sulla base di valutazione trimestrale.</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 6, comma 5 bis, della Legge e delibere di Giunta provinciale n. 1005 d.d. 30.04.2010 e n. 761 dd. 15.04.2011. Descrizione: I.T.E.A. S.p.A. è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'Ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrato dall'Ente locale richiedente. Quota alloggi: Ogni anno sono destinati massimo n. 2 alloggi alla locazione temporanea in casi eccezionali a nuclei familiari senza i requisiti richiesti dalla normativa vigente;</p>	<p>E' inserito l'aggiornamento normativo indicando le deliberazioni approvate dalla Giunta Provinciale sul tema.</p> <p>Alla luce della mancanza di un regolare flusso</p>

<p>Requisiti: Residenza o effettiva e stabile presenza, in vario modo provata, nel territorio di competenza del Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta. Si potrà derogare all'effettiva e stabile presenza sul territorio su segnalazione del Servizio Welfare e Coesione sociale e con riferimento a soggetti presi in carico da almeno un anno.</p> <p>Condizioni di particolare bisogno stabiliti dalla delibera di G.P. n. 1005/2010:</p> <p>a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno (per questo caso si prescinde dal termine dei 12 mesi di cui sopra);</p> <p>b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13/2000;</p> <p>c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;</p> <p>d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio.</p>	<p>l'assegnazione avviene sulla base di valutazione trimestrale in relazione alle effettive disponibilità.</p> <p>Nel caso di gravi accadimenti, situazioni straordinarie, ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, che richiedano la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto politiche abitative potrà relazionare alla Giunta comunale in merito alla necessità della messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.</p> <p>Condizioni di particolare bisogno stabiliti dalle delibere di G.P. n. 1005/2010 e n. 761/2011:</p> <p>a) incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno</p> <p>b) situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13/2000;</p> <p>c) per ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle</p>	<p>informativo da parte di ITEA S.p.A in merito alla disponibilità di alloggi e relative tempistiche, risulta più aderente alla situazione di fatto prevedere la destinazione di alloggi nei limiti delle effettive disponibilità.</p> <p>E' stata prevista la possibilità da parte della Giunta comunale di esprimersi su un'eventuale necessità di una maggiore dotazione.</p> <p>Sono stati eliminati i requisiti di "residenza o effettiva e stabile presenza, in vario modo provata, nel territorio di competenza del Comune di Trento da almeno 12 mesi al momento della presentazione della richiesta" in quanto normativamente non</p>
---	--	--

<p>Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di gravi necessità, dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale n. 62 dd. 18.02.2008. A fine di ogni anno, nel caso di inutilizzo degli alloggi destinati in casi eccezionali alla locazione a canone concordato, la commissione potrà destinarli alla locazione temporanea a canone sostenibile per casi di urgente necessità.</p>	<p>esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare; d) situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio.</p> <p>Valutazione: la valutazione verrà effettuata, ogni trimestre o anticipatamente in caso di gravi necessità, con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo. Alla fine di ogni anno, nel caso di inutilizzo degli alloggi destinati in casi eccezionali alla locazione a canone concordato, gli stessi potranno essere destinati alla locazione temporanea a canone sostenibile per casi di urgente necessità.</p>	<p>previsti.</p> <p>Sono stati eliminati i riferimenti alla deliberazione di Giunta Comunale istitutiva dell'abrogata commissione.</p>
--	--	--

Titolo: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle forze dell'ordine.	Punto 16: quota di alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo da mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle forze dell'ordine.	
Riferimenti normativi: articolo 27, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA SpA il numero di alloggi da destinare nell'anno successivo agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine. Criterio: Ogni anno vengono messi a disposizione n. 4 alloggi a favore di enti, associazioni ed istituzioni (anche da destinarsi alla creazione di alloggi collettivo o posti letto) ed un alloggio a favore delle Forze dell'Ordine. Non si conteggiano le richieste di parere giunte da ITEA SpA	Riferimenti normativi: articolo 27, comma 2, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: entro il 31 dicembre di ogni anno gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA SpA il numero di alloggi da destinare nell'anno successivo agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine. Criterio: Ogni anno vengono destinati massimo n. 4 alloggi a favore di enti, associazioni ed istituzioni (anche da destinarsi alla creazione di alloggi collettivo o posti letto) in base alle disponibilità e massimo n. 1 un alloggio a favore delle Forze dell'Ordine, in base alle disponibilità. Non si	Alla luce della mancanza di un regolare flusso informativo da parte di ITEA S.p.A in merito alla disponibilità di alloggi e relative tempistiche, risulta più aderente alla situazione di fatto

<p>riferite ad eventuali rinnovi di contratto, cambi di alloggi od ogni altra richiesta che non comporti un ulteriore e nuovo utilizzo di spazi ad uso abitativo della Società. Con riferimento agli immobili non destinati ad uso abitativo, fino al durare della condizione di cui al comma 9 dell'articolo 27, non viene fissato alcun limite annuo dovendo ITEA SpA disporre del proprio patrimonio in modo funzionale.</p> <p>Valutazione: il parere verrà rilasciato dalla Commissione costituita con la delibera di Giunta comunale n. 62 dd. 18.02.2008 sulla base delle richieste giunte nel trimestre o anticipatamente in caso di giustificate necessità. Gli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni suddette dovranno operare prevalentemente sul territorio comunale o provinciale e/o essere convenzionate con la P.A.T. Le domande di locazione di spazi ad uso sede o simili dovranno riguardare solamente immobili non destinati ad uso abitativo. Nel caso si rendesse necessario, al fine di dare esecuzione a progetti o iniziative concordati tra il Servizio Welfare e Coesione sociale ed enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni del territorio, la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, la commissione potrà relazionare la necessità, per il tramite del Servizio Casa e Residenze protette, alla Giunta comunale. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.</p> <p>Nel caso di non utilizzo dell'alloggio messo a disposizione delle Forze dell'Ordine, lo stesso potrà essere messo a disposizione di enti, associazioni ed istituzioni.</p>	<p>conteggiano le richieste di parere giunte da ITEA SpA riferite ad eventuali rinnovi di contratto, cambi di alloggi od ogni altra richiesta che non comporti un ulteriore e nuovo utilizzo di spazi ad uso abitativo della Società. Con riferimento agli immobili non destinati ad uso abitativo, fino al perdurare della condizione di cui al comma 9 dell'articolo 27, non viene fissato alcun limite annuo dovendo ITEA SpA disporre del proprio patrimonio in modo funzionale.</p> <p>Valutazione: il parere verrà rilasciato con il supporto del gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo sulla base delle richieste pervenute nel trimestre o anticipatamente in caso di giustificate necessità. Gli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni suddette dovranno operare prevalentemente sul territorio comunale o provinciale e/o essere convenzionate con la P.A.T.. Le domande di locazione di spazi ad uso sede o simili dovranno riguardare solamente immobili non destinati ad uso abitativo. Nel caso si rendesse necessario, al fine di dare esecuzione a progetti o iniziative concordati tra il Servizio Welfare e Coesione sociale ed enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni del territorio, la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi, il Progetto Politiche abitative potrà relazionare la relativa necessità alla Giunta comunale. La Giunta comunale potrà deliberare la messa a disposizione di un numero maggiore di alloggi.</p> <p>Nel caso di non utilizzo dell'alloggio messo a disposizione delle Forze dell'Ordine, lo stesso potrà essere messo a disposizione di enti, associazioni ed istituzioni.</p>	<p>prevedere la destinazione di alloggi nei limiti delle effettive disponibilità.</p> <p>Sono stati eliminati i riferimenti alla deliberazione di Giunta Comunale istitutiva dell'abrogata commissione.</p>
<p>Titolo: durata contratto locazione a favore di associazione di alloggi da destinare ad alloggi collettivi o posti letto.</p>	<p>Punto 17: durata contratto locazione a favore di associazione di alloggi da destinare ad alloggi collettivi o posti letto.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 28, comma 3, del</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 28, comma 3, del</p>	

<p>Regolamento di esecuzione. Descrizione: ITEA SpA stipula un contratto di locazione per la durata indicata dall'Ente locale nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, a favore di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versino in condizione di emarginazione, che intendano creare alloggi collettivi o posti letto. Criterio: al fine di garantire un'adeguata stabilità si fissa il termine in quattro anni rinnovabili.</p>	<p>Regolamento di esecuzione. Descrizione: ITEA SpA stipula un contratto di locazione per la durata indicata dall'Ente locale nel provvedimento di autorizzazione alla locazione, a favore di associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di accoglienza, recupero sociale o sostegno nei confronti di soggetti che versino in condizione di emarginazione, che intendano creare alloggi collettivi o posti letto. Criterio: al fine di garantire un'adeguata stabilità si fissa il termine in quattro anni rinnovabili.</p>	
<p>Titolo: termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi.</p>	<p>Punto 18: termini per la formazione delle graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione e per la discussione dei ricorsi.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 32, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Le graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale. Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie provvisorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Servizio Casa e Residenze protette e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge. Contro le graduatorie provvisorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà esser presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 3, comma 10, della Legge ed articolo 32, comma 4, del Regolamento di esecuzione. Descrizione: Le graduatorie per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione sono approvate entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alla raccolta delle domande. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici si può presentare ricorso direttamente alla Giunta comunale. Criterio: L'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione TAA; notizia verrà data anche a mezzo comunicato stampa. Le graduatorie saranno esposte nei locali del Progetto Politiche abitative e pubblicate sulla Rete civica ai sensi di legge. Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.</p>	<p>La modifica, già prevista in via transitoria con deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2021, nel senso di non prevedere l'obbligo di approvazione di graduatorie provvisorie, si intende confermare in via permanente, visto il buon risultato raggiunto. L'esposizione delle graduatorie nei locali del Progetto comporta</p>

<p>graduatorie. La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Servizio Casa e Residenze protette; le graduatorie definitive saranno approvate entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta delle domande e ne verrà data pubblicità analogamente alle graduatorie provvisorie.</p>	<p>La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative. le graduatorie saranno approvate entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo alla raccolta delle domande.</p>	<p>un afflusso di utenti che deve essere limitato stante la situazione pandemica ben nota; in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di valorizzazione della partecipazione del cittadino allo stesso, la finalità di consentire a ciascun utente di conoscere i risultati dell'istruttoria - e dunque il punteggio complessivamente attribuito alla propria domanda - nonché di partecipare al procedimento, è raggiunta in modo più efficace con l'invio di una comunicazione personale e l'attribuzione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni).</p>
<p>Titolo: concessione del contributo integrativo ai richiedenti inseriti in graduatoria.</p>	<p>Punto 19: Contributo integrativo al canone di locazione. Concessione ai richiedenti inseriti in graduatoria.</p>	

<p>Riferimenti normativi: articoli 32 e 33 del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: gli Enti locali individuano i nuclei familiari a cui erogare il contributo integrativo scorrendo le graduatorie vigenti e fino alla disponibilità di risorse stanziata dalla PAT per mezzo del Fondo provinciale casa.</p> <p>Criterio: Si prende atto che annualmente la P.A.T., d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, fissa il livello essenziale minimo di accoglimento delle domande inserite nelle graduatorie per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione.</p> <p>L'erogazione del contributo dovrà avvenire sempre nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla Giunta provinciale e comunque compatibilmente con le risorse stanziata. Nel caso le risorse stanziata dalla P.A.T. risultassero insufficienti a garantire detto livello essenziale minimo si chiederà alla P.A.T. di integrare lo stanziamento.</p>	<p>Riferimenti normativi: articoli 32 e 33 del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: gli Enti locali individuano i nuclei familiari a cui erogare il contributo integrativo scorrendo le graduatorie vigenti e fino alla disponibilità delle risorse stanziata dalla PAT per mezzo del Fondo provinciale casa.</p> <p>Criterio: L'erogazione del contributo dovrà avvenire compatibilmente con le risorse stanziata dalla P.A.T. per mezzo del "Fondo provinciale Casa". Qualora le risorse stanziata dalla PAT risultassero insufficienti a soddisfare le esigenze, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'integrazione dello stanziamento.</p>	<p>Negli ultimi anni la Provincia Autonoma non ha fissato il livello essenziale di soddisfazione delle domande. Non è precluso all'Ente locale fare fronte alle esigenze con fondi propri.</p>
<p>Titolo: Sospensione per 12 mesi della possibilità di presentare domanda di contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	<p>Punto 20: Sospensione per 12 mesi della possibilità di beneficiare del contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:</p> <p>a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;</p> <p>b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 33, comma 5 bis, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:</p> <p>a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;</p> <p>b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;</p>	<p>Si ritiene, valutate le difficoltà dei nuclei familiari connesse alla congiuntura economica, di elevare, in via temporanea, da 0,10 a 0,12 il limite dell'indicatore I.C.E.F. necessario per ottenere l'attestazione della comprovata</p>

<p>c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.</p> <p>Criterio: l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento.</p> <p>Tale attestazione potrà essere richiesta al Servizio medesimo in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,10;</p> <p>b) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;</p> <p>c) separazione legale dal coniuge o dal convivente more uxorio in presenza di figli minori;</p> <p>d) fuoriuscita del coniuge o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale con compartecipazione al costo;</p> <p>e) nucleo interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela di soggetti minori;</p> <p>f) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intra familiare con riguardo ad uno o più componenti, attestati dalle autorità competenti;</p> <p>g) nucleo al quale è stata concessa la quota A dell'assegno unico provinciale, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, a seguito dell'adesione al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 redatto dal Servizio Welfare e Coesione sociale.</p> <p>Le condizioni di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) devono essere intervenute successivamente al 1° gennaio dell'anno di raccolta delle domande.</p>	<p>c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitativa, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.</p> <p>Criterio: l'attestazione della comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo potrà essere rilasciata dal Servizio Welfare e Coesione sociale del Comune di Trento.</p> <p>Tale attestazione potrà essere richiesta in presenza di una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) indicatore ICEF per l'edilizia pubblica "per l'accesso ai benefici" aggiornato per la domanda dell'anno di raccolta non superiore a 0,12;</p> <p>b) decesso del coniuge o del convivente more uxorio;</p> <p>c) separazione legale dal coniuge o dal convivente more uxorio in presenza di figli minori;</p> <p>d) fuoriuscita del coniuge o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale con compartecipazione al costo;</p> <p>e) nucleo interessato da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a tutela di soggetti minori;</p> <p>f) nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intra familiare con riguardo ad uno o più componenti, attestati dalle autorità competenti;</p> <p>g) nucleo al quale è stata concessa la quota A dell'assegno unico provinciale, di cui all'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, a seguito dell'adesione al progetto sociale previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 redatto dal Servizio Welfare e Coesione sociale.</p> <p>Le condizioni di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f) e g) devono essere intervenute successivamente al 1° gennaio dell'anno di raccolta delle domande.</p> <p>La valutazione potrà essere garantita ai nuclei familiari che</p>	<p>incapacità di risolvere autonomamente il disagio abitativo. A tale fine, sono state effettuate, sull'ultima graduatoria approvata (domande 2020), le simulazioni per individuare il numero dei potenziali beneficiari e il possibile impatto finanziario della misura.</p> <p>Concretamente si ipotizza che circa 70 nuclei potrebbero ottenere la valutazione favorevole ai fini della concessione del beneficio per il terzo anno ipotizzando un fabbisogno di circa 150.000 euro a cui fare fronte con i fondi provinciali destinati e le disponibilità proprie derivanti da economie di spesa maturate negli esercizi precedenti, vincolate nel loro impiego.</p> <p>Tale misura, peraltro era stata oggetto di</p>
---	---	--

<p>La valutazione potrà essere garantita ai nuclei familiari che prenoteranno la richiesta di attestazione presso il Servizio Welfare e Coesione sociale entro il 30 settembre dell'anno di raccolta, al fine di consentire la regolare presentazione al Servizio Casa e Residenze protette delle domande di contributo integrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 novembre).</p> <p>La domanda di contributo integrativo al canone di locazione di libero mercato, potrà essere presentata solo successivamente al rilascio da parte del Servizio Welfare e Coesione sociale dell'attestazione richiesta con le modalità di cui sopra.</p>	<p>prenoteranno la richiesta di attestazione presso il Servizio Welfare e Coesione sociale in tempo utile per consentire la regolare presentazione al Progetto Politiche abitative delle domande di contributo integrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente.</p> <p>La domanda di contributo integrativo al canone di locazione di libero mercato, potrà essere presentata solo successivamente al rilascio da parte del Servizio Welfare e Coesione sociale dell'attestazione.</p>	<p>un'interrogazione consiliare.</p> <p>Si ritiene inoltre necessario togliere il riferimento al 30 settembre in quanto il periodo di raccolta delle domande non è più prefissato ma stabilito anno per anno dalla Giunta Provinciale.</p>
<p>Titolo: criteri per la verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione.</p>	<p>Punto 21: contributo integrativo sul canone di locazione. Criteri per la verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 34, comma 1, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: il beneficiario del contributo integrativo sul canone di locazione è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione.</p> <p>Criterio: Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento degli affitti. Il controllo riguarderà i due mesi precedenti alla data di verifica. Successivamente si procederà ad un controllo a campione su un totale del 12% dei beneficiari; tale tipo di controllo verrà effettuato in tre momenti diversi, su un campione pari ad un terzo dei beneficiari estratti, richiedendo la</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 34, comma 1, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: il beneficiario del contributo integrativo sul canone di locazione è tenuto a dare dimostrazione all'ente locale, secondo tempi e modalità dallo stesso determinate, dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione.</p> <p>Criterio: Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento degli affitti. Il controllo riguarderà i primi due mesi di concessione. Successivamente, si procederà ad un controllo a campione su un totale del 15% dei beneficiari in pagamento; tale tipo di controllo verrà effettuato richiedendo la documentazione comprovante il pagamento delle ultime tre mensilità di affitto</p>	<p>La digitalizzazione della procedura per l'erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione consente di operare il controllo sul campione estratto in un'unica soluzione.</p>

<p>documentazione comprovante il pagamento delle ultime tre mensilità di affitto.</p>	<p>riferite al periodo di concessione. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento viene sospeso.</p>	<p>Per garantire maggior controllo sulle erogazioni, il campione di controllo è elevato dal 12% al 15% dei beneficiari del contributo.</p>
<p>Titolo: luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.</p>	<p>Punto 22: luoghi impropriamente adibiti ad abitazione.</p>	
<p>Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera d 2) del Regolamento d'esecuzione. Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti ai richiedenti che da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda risiedano in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione. Criterio: richiamata anche la circolare n. 1 della P.A.T., nostro protocollo n. 67400 dd. 25 giugno 2007, si confermano i seguenti luoghi impropriamente adibiti ad</p>	<p>Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera d 2) del Regolamento di esecuzione. Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti ai richiedenti che da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda risiedano in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione. Criterio: richiamata anche la circolare n. 1 della P.A.T., nostro protocollo n. 67400 dd. 25 giugno 2007, si confermano i seguenti luoghi impropriamente adibiti ad abitazione:</p>	<p>Si propone di ricomprendere nell'elencazione anche camper caravan e mezzi simili. in ossequio alla Direttiva UE 2000/43/CE</p>

<p>abitazione: a) soffitte e simili b) scantinati e simili c) sottoscale e simili d) automobili e simili e) locali accatastati con destinazione d'uso riconducibili a studio, negozio, ufficio.</p> <p>Sono da considerare abitazioni, senza quindi l'attribuzione di nessun punteggio, gli immobili accatastati con classificazione da A1 ad A9 ed A11.</p>	<p>a) soffitte e simili b) scantinati e simili c) sottoscale e simili d) automobili e simili e) camper, caravan e simili f) locali accatastati con destinazione d'uso riconducibili a studio, negozio, ufficio.</p> <p>Sono da considerare abitazioni, senza quindi l'attribuzione di nessun punteggio, gli immobili accatastati con classificazione da A1 ad A9 ed A11.</p>	
<p>Titolo: strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero e strutture carcerarie.</p>	<p>Punto 23: Formazione delle graduatorie. Strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero.</p>	
<p>Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera e) del Regolamento d'esecuzione. Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero o in strutture carcerarie (fino ad un massimo di 10 punti). Criterio: si richiede la presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura.</p>	<p>Riferimenti normativi: allegato 3, punto 2, lettera e) del Regolamento d'esecuzione. Descrizione: è prevista l'attribuzione di 5 punti per i componenti che sono rientrati nel nucleo familiare da non più di due anni alla data di presentazione della domanda a seguito di permanenza per almeno sei mesi consecutivi in strutture, enti, aziende residenziali di cura, assistenza, accoglienza, recupero (fino ad un massimo di 10 punti). Criterio: si richiede la presentazione di un'attestazione rilasciata dalla struttura.</p>	<p>La proposta si rende necessaria in funzione delle modifiche normative introdotte all'allegato 3 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 che non prevede più, tra le fattispecie descritte, le strutture carcerarie.</p>
<p>Titolo: quota di alloggi da mettere a disposizione di cittadini stranieri extracomunitari.</p>	<p>Punto 24: quota di alloggi da mettere a disposizione di cittadini stranieri extracomunitari.</p>	

<p>Riferimenti normativi: legge provinciale n. 13/90, delibera di Giunta provinciale n. 1276 di data 15 giugno 2007.</p> <p>Criterio: Pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione, sia a canone sostenibile che a canone moderato, nel corso dell'anno previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T.</p> <p>Nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.</p>	<p>Riferimenti normativi: legge provinciale n. 13/90, delibera di Giunta provinciale n. 1276 di data 15 giugno 2007.</p> <p>Criterio: pare opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione, sia a canone sostenibile che a canone moderato, nel corso dell'anno previsti dagli atti di indirizzo discussi dalla P.A.T.</p> <p>Nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.</p>	
<p>-</p>	<p>Punto 25. Locazione alloggi a canone moderato. Formazione dei bandi relativi ad alloggi di nuova realizzazione ed alloggi non locati.</p>	<p>Al fine di attribuire una migliore organicità alla materia ed ottimizzare i tempi di pubblicazione dei bandi, si ritiene di fissare in questa sede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il limite minimo e massimo di indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda - le quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari - i punteggi attribuibili (v. allegato A) - le forme di pubblicità delle

		<p>graduatorie</p> <ul style="list-style-type: none"> - i termini per l'accettazione degli alloggi proposti. <p>La previa definizione da parte della Giunta comunale dei criteri generali sopraelencati consente di demandare al Dirigente l'approvazione dei bandi, con un notevole snellimento delle procedure.</p>
-	<p>Riferimenti normativi: art. 36 e art. 38 bis del Regolamento d'esecuzione.</p> <p>Criterio: I bandi per la locazione degli alloggi a canone moderato di nuova realizzazione e non locati sono approvati con determinazione del Dirigente del Progetto politiche abitative nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale e da quanto previsto nei presenti Criteri e dal relativo allegato A).</p>	
<p>Titolo: limite massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi a canone moderato.</p>	<p>Punto 26: Canone moderato. Limite minimo e massimo indicatore I.C.E.F. per la presentazione della domanda per la locazione di alloggi.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 37, comma 3, ed articolo 40, comma 1, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: l'ICEF del nucleo familiare o dei nubendi deve essere superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 per poter presentare le domande per la locazione</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 37, comma 3, ed articolo 40, comma 1, del Regolamento di esecuzione.</p> <p>Descrizione: l'ICEF del nucleo familiare deve essere pari o superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 per poter presentare le domande per la locazione degli</p>	<p>La proposta si rende necessaria in funzione della modifica dell'articolo 37 comma 3 del Regolamento di</p>

<p>degli alloggi a canone moderato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.</p> <p>Criterio: al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza a questo intervento si fissa nello 0,16 il limite minimo ICEF per l'accesso alla locazione; il punteggio ICEF attribuito ai richiedenti aventi un indicatore ICEF tra lo 0,16 e lo 0,18 sarà il punteggio attribuito ai richiedenti con un indicatore ICEF pari a 0,18. Si conferma, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento che alla scadenza del contratto hanno titolo al rinnovo i nuclei familiari in possesso anche del suddetto requisito economico-patrimoniale.</p>	<p>alloggi a canone moderato. All'Ente locale viene concesso di aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02.</p> <p>Criterio: al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza a questo intervento si fissa nello 0,16 il limite minimo ICEF per l'accesso alla locazione; il punteggio ICEF attribuito ai richiedenti aventi un indicatore ICEF tra lo 0,16 e lo 0,18 sarà il punteggio attribuito ai richiedenti con un indicatore ICEF pari a 0,18. Si conferma, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento che alla scadenza del contratto hanno titolo al rinnovo i nuclei familiari in possesso anche del suddetto requisito economico-patrimoniale.</p>	<p>esecuzione della L.P. n. 15/2005 che introduce, per l'indice ICEF, un limite pari o superiore.</p>
<p>Titolo: Individuazione del nucleo familiare per la presentazione delle domande per la locazione di un alloggio a canone moderato.</p>		
<p>Riferimenti normativi: articolo 5, comma 2, lettera c), della legge ed articolo 37, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.</p> <p>Descrizione: per l'accesso agli alloggi a canone moderato si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio.</p> <p>Criterio: in base all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge, così come modificata con l'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, per l'accesso agli alloggi a canone moderato si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e non più il nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come previsto dall'articolo 37, comma 4, del Regolamento che non trova quindi più applicazione. Il richiedente, in sede di domanda, potrà indicare il numero di stanze adeguato alla composizione del nucleo familiare destinatario l'alloggio. Allo stesso nucleo, se in posizione utile di graduatoria, verrà offerto solamente</p>		<p>La recente modifica regolamentare apportata all'articolo 37 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 individua precisamente il nucleo familiare per il quale il richiedente presenta la domanda.</p> <p>All'articolo 37 comma 5 bis, è previsto che nella domanda il richiedente indichi, anche esprimendo diverse alternative, il</p>

<p>un alloggio adeguato per numero di stanze così come richiesto in domanda.</p>		<p>numero di stanze da letto che ritiene adeguato alla composizione del nucleo familiare. <i>Alla luce della modifica regolamentare il criterio è da ritenersi superato e quindi da stralciare.</i></p>
<p>-</p>	<p>Punto 27: Locazione alloggi a canone moderato. Formazione della graduatoria. Punteggi attribuibili alle domande per l'assegnazione degli alloggi di nuova assegnazione e per gli alloggi non locati.</p>	<p>L'inserimento del nuovo punto si rende necessario in seguito alle modifiche apportate al Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005.</p>
	<p>Riferimenti normativi: Regolamento di esecuzione articolo 36, comma 1, articolo 38, comma 2 ed articolo 38 bis comma 4. Descrizione: L'ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di nuova realizzazione e degli alloggi non locati (alloggi di risulta). Alle domande saranno attribuiti i punteggi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38 comma 2 e 38 bis comma 4 del Regolamento. Criterio: I punteggi attribuibili per le diverse graduatorie sono quelli indicati nell'allegato A) ai presenti Criteri. I punteggi saranno in ogni caso riportati in ciascun bando.</p>	<p>Alle domande presentate per la partecipazione al bando per la locazione di alloggi a canone moderato sono attribuiti i punteggi indicati nell'allegato A) dei presenti Criteri.</p>

-	<p>Punto 28: Locazione di alloggi a canone moderato. Quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari.</p>	<p>L'inserimento del nuovo punto si rende necessario in seguito alle modifiche apportate al Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005.</p>
	<p>Riferimenti normativi: articolo 5, comma 1 bis, lettera b) della Legge; articolo 36 comma 1 del Regolamento d'esecuzione</p> <p>Descrizione: l'Ente locale indica le eventuali quote di alloggi da riservare a specifiche tipologie di nuclei familiari.</p> <p>Criterio: Il Comune di Trento riserva una quota pari al 40% degli alloggi disponibili, anche prescindendo dal collocamento utile in graduatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle giovani coppie di coniugi, uniti civilmente o conviventi di fatto, così come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, purché alla data di presentazione della domanda entrambi con età non superiore a 35 anni e sposate, unite civilmente o conviventi da non più di 5 anni; - alle giovani coppie, che intendono contrarre matrimonio, unione civile o formalizzare la convivenza di fatto, purché entrambi con età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda. Tali soggetti saranno tenuti a costituire nucleo familiare con il trasferimento della residenza e occupazione dell'alloggio locato entro 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione. Entro il 	<p>L'articolo 36, comma 1 del Regolamento d'esecuzione della legge L.P. 15/2005, consente all'Ente locale di individuare nel bando specifiche tipologie di nuclei familiari alle quali riservare eventuali quote di alloggi. In continuità con quanto in precedenza previsto dal Regolamento di attuazione, si ripropone la quota pari al 40% degli alloggi disponibili da destinare alle giovani coppie già sposate, unite civilmente o conviventi</p>

	<p>medesimo termine gli stessi saranno tenuti a dichiarare l'avvenuto matrimonio o la formalizzazione dell'unione civile o della convivenza di fatto.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, lett.b), della L.P. 15/2005 e s.m. e i., gli alloggi disponibili sono offerti in locazione nella misura del 65% in via prioritaria ai nuclei familiari aventi la residenza nel Comune di Trento, alla data di approvazione del bando, anche prescindendo dal collocamento utile in graduatoria.</p> <p>La quota di alloggi da riservare pari al 40% concorre al raggiungimento della percentuale del 65%, per gli alloggi locati alle giovani coppie residenti nel Comune di Trento alla data di approvazione del bando.</p>	<p>da più di 5 anni purché entrambi i soggetti con età non superiore a 35 anni, nonché alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, unione civile o formalizzare la convivenza di fatto, purché entrambi i soggetti con età non superiore a 35 anni.</p>
-	<p>Punto 29: Locazione di alloggi a canone moderato. Pubblicità graduatorie.</p>	<p>L'inserimento del nuovo punto si rende necessario in seguito alle modifiche apportate al Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005.</p>
	<p>Riferimenti normativi: articolo 36, comma 1, articolo 38 bis comma 2 del Regolamento d'esecuzione.</p> <p>Descrizione: l'Ente locale provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi nei termini stabiliti, dandone massima pubblicità.</p> <p>Criterio: L'Ente locale pubblica l'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie all'albo pretorio. L'avviso è trasmesso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme.</p>	<p>Analogamente agli altri strumenti che prevedono l'approvazione di graduatorie, si propone l'introduzione nei criteri di disposizioni al fine di garantire la massima</p>

	<p>Dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie è data comunicazione anche a mezzo comunicato stampa.</p> <p>Contro le graduatorie ed i provvedimenti per l'accesso ai benefici potrà essere presentato ricorso direttamente alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione delle graduatorie.</p> <p>La discussione dei ricorsi presentati alla Giunta comunale avverrà sentito in merito il Progetto Politiche abitative.</p>	<p>pubblicità alle graduatorie anche nel Territorio Val d'Adige.</p>
<p>Titolo: termini per l'accettazione o il rifiuto dell'alloggio a canone moderato proposto.</p>	<p>Punto 30: Locazione di alloggi a canone moderato. Termini per l'accettazione, il rifiuto o la mancata accettazione dell'alloggio proposto.</p>	
<p>Riferimenti normativi: articolo 5 della legge.</p> <p>Descrizione: gli alloggi a canone moderato sono locati da ITEA SpA, dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis, ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione.</p> <p>Criterio: in caso di nuove realizzazioni, al fine di semplificare il procedimento amministrativo di individuazione del nucleo familiare richiedente utilmente collocato in graduatoria, si ritiene opportuno fissare il termine di accettazione o rifiuto dell'alloggio proposto nei tre giorni successivi la data di convocazione del nucleo medesimo per il sopralluogo presso l'alloggio; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.</p> <p>Per gli eventuali alloggi a canone moderato liberatisi successivamente alla prima locazione (cd. di risulta) si ritiene opportuno fissare il termine di accettazione o rifiuto nei sette giorni dal ricevimento della lettera di proposta dell'alloggio; tale termine potrà essere prorogato per giustificati motivi.</p>	<p>Riferimenti normativi: articolo 5 della Legge; articolo 36 comma 1, articolo 38 comma 5 bis e 5 ter, articolo 38 bis comma 5 del Regolamento d'esecuzione</p> <p>Descrizione: gli alloggi a canone moderato sono locati da ITEA SpA, dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis, ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione.</p> <p>Criterio: Nel rispetto del termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità di un alloggio, di cui all'articolo 38 comma 5 bis del regolamento d'esecuzione, al fine di perseguire l'efficienza e la trasparenza nel procedimento di assegnazione degli alloggi, si ritiene di fissare il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto.</p> <p>Il termine per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto sia per gli alloggi di nuova realizzazione che per gli alloggi non locati è fissato nel giorno del sopralluogo.</p> <p>Il termine per l'accettazione/rifiuto potrà essere prorogato per gravi e giustificati motivi, e comunque non oltre il termine</p>	<p>Le modifiche dell'articolo 38 comma 5 bis del Regolamento di esecuzione prevedono un termine massimo per la conclusione del procedimento di assegnazione degli alloggi proposti.</p> <p>L'Ente locale definisce termini e modalità per l'accettazione/rifiuto dell'alloggio proposto precisando che la mancata accettazione entro i termini stabiliti è da ritenersi rifiuto dell'alloggio proposto.</p>

La mancata accettazione entro i suindicati termini è da ritenersi rinuncia all'alloggio.	massimo di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della disponibilità dell'alloggio. La mancata accettazione entro i termini stabiliti è da ritenersi rifiuto dell'alloggio proposto.	
--	---	--

:

Allegato A)

LOCAZIONE DI ALLOGGI A CANONE MODERATO. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e dell'articolo 38 bis, comma 4, del Regolamento le graduatorie sono formate con l'attribuzione di punteggi, indicati nel presente Allegato, nel rispetto di quanto sotto riportato:

lettera A): punteggio pari al 30% del totale con riferimento all'ICEF dichiarato dal nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio alla data di presentazione della domanda;

lettera B): punteggio pari al 20% del totale con riferimento agli anni di residenza del soggetto richiedente nel comune sul cui territorio è ubicato l'alloggio da locare;

*alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento, il punteggio per la residenza del soggetto richiedente è attribuito con riferimento all'anzianità di residenza maturata nell'intero territorio di competenza dell'ente locale.

lettera C): punteggio pari al 10% del totale con riferimento agli anni di residenza in Provincia di Trento del soggetto richiedente;

lettera D): punteggio pari al 40% come di seguito individuato.

I punteggi sono attribuiti al nucleo che andrà ad occupare l'alloggio e con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Alle domande vengono attribuiti massimo 300 punti secondo le seguenti modalità:

A) PUNTEGGIO PER LA SITUAZIONE ECONOMICA: massimo 90 punti (30% del punteggio totale)

ICEF	PUNTI	ICEF	PUNTI	ICEF	PUNTI	
0,160	0,1849	90,0	0,250 - 0,2549	70,4	0,320 - 0,3249	50,8
0,185	- 0,1899	88,6	0,255 - 0,2599	69,0	0,325 - 0,3299	49,4
0,190	- 0,1949	87,2	0,260 - 0,2649	67,6	0,330 - 0,3349	48,0
0,195	- 0,1999	85,8	0,265 - 0,2699	66,2	0,335 - 0,3399	46,6
0,200	- 0,2049	84,4	0,270 - 0,2749	64,8	0,340 - 0,3449	45,2
0,205	- 0,2099	83,0	0,275 - 0,2799	63,4	0,345 - 0,3499	43,8
0,210	- 0,2149	81,6	0,280 - 0,2849	62,0	0,350 - 0,3549	42,4
0,215	- 0,2199	80,2	0,285 - 0,2899	60,6	0,355 - 0,3599	41,0
0,220	- 0,2249	78,8	0,290 - 0,2949	59,2	0,360 - 0,3649	39,6
0,225	- 0,2299	77,4	0,295 - 0,2999	57,8	0,365 - 0,3699	38,2
0,230	- 0,2349	76,0	0,300 - 0,3049	56,4	0,370 - 0,3749	36,8
0,235	- 0,2399	74,6	0,305 - 0,3099	55,0	0,375 - 0,3799	35,4
0,240	- 0,2449	73,2	0,310 - 0,3149	53,6	0,380 - 0,3849	34,0
0,245	- 0,2499	71,8	0,315 - 0,3199	52,2	0,385 - 0,3900	32,6

B) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA SUL TERRITORIO OVE E' UBICATO L'ALLOGGIO (COMUNE DI TRENTO)/TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'ENTE LOCALE: massimo 60 punti (20% del punteggio totale)

<p>PER GLI ALLOGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE</p> <p>Per ogni semestre di residenza nel Comune di Trento, purché intero, del richiedente.</p> <p>Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.</p>	<p>Punti 1 (massimo 60)</p>
--	---------------------------------

<p>PER GLI ALLOGGI NON LOCATI (alloggi di risulta)</p> <p>Per ogni semestre di residenza nel Territorio Val d'Adige, purché intero, del richiedente.</p> <p>Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo del punteggio.</p>	<p>Punti 1 (massimo 60)</p>
---	---------------------------------

C) PUNTEGGIO PER LA RESIDENZA IN PROVINCIA: massimo 30 punti (10% del punteggio totale)

Per ogni semestre di residenza nella Provincia di Trento, purché intero, del richiedente. Al richiedente che risiede dalla nascita viene attribuito il massimo punteggio.	punti 0,5 (massimo 30)
--	---------------------------

D) ALTRI PUNTEGGI: massimo 120 punti (40% del punteggio totale)

Residenza nel territorio della Circoscrizione. Il punteggio è attribuito per ogni anno di residenza, purché intero, nel territorio della Circoscrizione ove è ubicato l'immobile del componente del nucleo familiare con la maggiore anzianità di residenza. <i>Il punteggio non è attribuito alle domande presentate per la locazione degli alloggi non locati di cui all'articolo 38 bis del Regolamento .</i>	Punti 0,5 (massimo 5)
Anziani. Il punteggio è attribuito ai nuclei familiari composti da non più di due persone, entrambe con età pari o superiore a 65 anni.	punti 20
Genitori separati o divorziati tenuti, a seguito della pronuncia di un organo giurisdizionale, all'assegnazione della casa familiare o alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Il punteggio è attribuito al genitore legalmente separato o divorziato con figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21 stabilmente residenti con l'altro genitore. E' equiparato al genitore legalmente separato o divorziato il genitore che ha risieduto a seguito di convivenza more uxorio con altro genitore presso il quale i figli o i soggetti equiparati ai figli sono residenti.	punti 20
Nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli o soggetti equiparati ai figli con età non superiore ad anni 21.	punti 10

<p>Figli. Il punteggio è attribuito ad ogni figlio o soggetto equiparato al figlio con età non superiore ad anni 21. Il punteggio viene attribuito anche alle madri che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in uno stato di gravidanza non inferiore a 28 settimane da dimostrare con apposito certificato medico.</p>	<p>punti 15 (massimo 45)</p>
<p>Invalidità. il punteggio è attribuito per ogni componente con invalidità certificata dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.</p>	<p>punti 0,2 per ogni punto % di invalidità (massimo 40 per nucleo)</p>
<p>Soggetti con difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Il punteggio è attribuito per ogni componente con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, entrambe certificate dal Sistema sanitario nazionale o provinciale.</p>	<p>punti 20 (massimo 40 per nucleo)</p>
<p>Residenti in alloggi inadeguati ad ospitare il nucleo familiare in quanto dotati di un numero di stanze da letto inferiore a quello minimo previsto dall'allegato 2 al Regolamento d'esecuzione della legge provinciale n° 15/2005.</p>	<p>punti 10</p>

<p>Situazione reddituale.</p> <p>Per il nucleo familiare che andrà ad occupare l'alloggio, in relazione al quale nell'attestazione icef canone moderato per l'anno di riferimento, sono stati dichiarati, relativamente all' anno corrente, redditi per un importo pari o superiore a 20.000,00 euro. A tale fine sono da considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redditi da lavoro dipendente e assimilati; - redditi da lavoro autonomo; - redditi da pensione. <p>Il reddito è desumibile nell'Attestazione icef canone moderato anno _____ alla voce: Dati per la determinazione dell'ICEF per l'anno corrente.</p>	<p>punti 10</p>
---	-----------------

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per soggetto equiparato al figlio si intende:

- a) il soggetto affidato ai sensi delle norme statali vigenti in materia di affidamento, al richiedente e/o al coniuge o al convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76
- b) il soggetto per il quale il richiedente o il coniuge o il convivente di fatto, come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, sono nominati tutori dalla competente autorità giudiziaria

Le domande sono inserite in graduatoria in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- a) nucleo familiare con ICEF inferiore;
- b) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza nel Territorio Val d'Adige;
- c) nucleo familiare con il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Provincia di Trento.